

LE PRELATURE PERSONALI E LE LORO RELAZIONI CON LE STRUTTURE TERRITORIALI

L'argomento delle relazioni tra strutture territoriali e prelature personali richiama immediatamente il contenuto del can. 297 CIC che, a proposito di queste ultime prelature, indica quanto segue: « statua pariter definiant rationes preaelaturae personalis cum ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel missionalia, praevio consensu Episcopi diocesani, exercet vel exercere desiderat ».

La previsione normativa del can. 297 CIC riguardante le prelature personali, risponde a una esigenza che è comune a tutte le strutture personali. Anche per gli ordinariati militari (1), e per gli ordinariati latini per i fedeli di rito orientale (2), le norme canoniche — sia generali che particolari — si preoccupano anzitutto di delimitare nel migliore dei modi quali debbano essere i reciproci rapporti strutturali con le Chiese locali. Non è difficile da capire la ragione della sensibilità dimostrata al riguardo. Anche se l'esigenza di intrattenere rapporti reciproci tra strutture ecclesiastiche rappresenta, come vedremo, un postulato generale dell'organizzazione pastorale della Chiesa, nel caso delle strutture personali, chiamate a sviluppare la propria attività pastorale nell'ambito di strutture territoriali preesistenti, è dove il raccordo tra giurisdizioni appare come fattore essenziale, di definizione, e con caratteristiche di principio. E tuttavia, sebbene nel caso delle strutture personali tali rapporti con le strutture pastorali del territorio abbiano peculiari risvolti ecclesiologici e giuridici, essi si svolgono sempre all'interno dei principi e criteri che reggono in generale i rapporti tra strutture gerarchiche della Chiesa, vale a dire, all'interno dei rapporti tra funzioni episcopali affidate ai singoli.

(1) Cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, artt. IV, par. 3, V, del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986), 481-486.

(2) Cfr. per esempio, CONGR. PER LE CHIESE ORIENTALI, *Déclaration interprétative du décret du 27 juillet 1954*, del 30 aprile 1986, AAS 78 (1986), 784-786.

Per questo, prima di venire alla problematica concreta che ci è stata posta, mi è parso opportuno avanzare alcune considerazioni preliminari riguardo i rapporti inter-strutturali nella Chiesa. A partire da queste premesse, cercherò di prospettare le principali caratteristiche dell'istituto delle prelature personali, per venire, quindi, ai rapporti che esse hanno con le scritture del territorio e cercare, per ultimo, di riflettere sulla esperienza giuridica concreta dell'Opus Dei.

1. *Considerazioni generali riguardo i rapporti tra strutture ecclesiali.*

Vogliamo, anzitutto, delimitare quale idea di « struttura ecclesiale » prendiamo in considerazione nel parlare di rapporti tra strutture.

Parlando adesso dei rapporti tra strutture gerarchiche, intendiamo fare riferimento ai rapporti che intercorrono tra quelle che possiamo chiamare « strutture gerarchiche comunitarie » (3), distinte dalle strutture gerarchiche di governo, come possono essere la curia romana, la conferenza episcopale, o un consiglio presbiteriale. Dette strutture gerarchiche comunitarie, o comunità episcopali — è una terminologia equivalente, a patto che la funzione episcopale non sia univocamente riferita alla sola « capitalità » delle Chiese particolari (4) —, rappresentano nella società ecclesiale le aggregazioni di battezzati organizzate gerarchicamente in modo relativamente autonomo dal sacramento dell'ordine — sulla base, cioè, del rapporto costituzionale *clerus-plebs* —, e più concretamente dall'episcopato (5).

L'episcopato, infatti, quando agisce nel modo che gli risulta sacramentalmente proprio — non invece, per esempio, quando un vescovo esercita solo funzioni di parroco, alle dipendenze di un altro vescovo diocesano —, ha la virtualità di strutturare in forma gerarchica la comunità di battezzati affidatagli, costituendo vere Chiese particolari. Queste ultime non sono, però, le uniche forme di aggregazione gerar-

(3) Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, p. 110 ss.

(4) Cfr. W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Torino, 1993, p. 9: l'autore, tuttavia, riferisce tale categoria alle Chiese particolari in senso stretto.

(5) Cfr. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, n. 11 ss., del 28 maggio 1992, AAS 85 (1983), 838-850.

chica dei fedeli cristiani attorno ad un vescovo. Pur rappresentando il paradigma ecclesiologicalo di organizzazione pastorale delle comunità, immanente per la comunione alla Chiesa universale (6) — che corrisponde a quel modo sacramentalmente « proprio » di agire dell'episcopato (7) —, l'esperienza pastorale e di governo della Chiesa mostra anche l'esistenza di altri tipi di comunità gerarchiche. Queste sono comunità rette anche sul principio episcopale, e per ciò si tratta di strutture gerarchiche (8); ma, a differenza delle Chiese particolari, rispondono ad un momento organizzativo della gerarchia episcopale che, si potrebbe dire, « successivo » o « susseguente » rispetto a quello originario-sacramentale che propriamente dà origine alle Chiese particolari in senso stretto.

Sotto un tale profilo di momenti organizzativi successivi dell'episcopato, e non di Chiese particolari in senso teologicamente proprio, ritengo, insieme ad altri studiosi, che vadano annoverate, tutte le strutture personali esistenti nella Chiesa — ordinariati militari, prelature personali e ordinariati latini per gli orientali (9) —; e in un modo diverso, anche le strutture missionali (vicariati e prefetture apostoliche, e missioni *sui iuris*) e quelle provvisorie del tipo amministrazione apostolica, almeno nel senso che mentre non siano direttamente rette da un proprio vescovo, la loro componente gerarchica — capitalità e presbiterio — non risponde ad un paradigma ecclesiologicalo di pienezza.

(6) Cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 23; CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio in notio*, cit., n. 8.

(7) Come risulta evidente, ed ha ricordato di recente il *motu proprio Apostolos Suos*, « vi sono molti vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare » (*motu proprio Apostolos Suos*, 21 maggio 1998, nota 55, ASS 90 (1998), 641-658).

(8) Cfr. per esempio, J.M. TILLARD, *L'Eglise locale. Ecclésiologie di communion et catholicité*, Paris, 1995, p. 281, oltre agli autori menzionati nella nota seguente.

(9) Appunto per ciò alcuni autori le hanno giustamente definite « strutture complementari »: cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, p. 308 ss.; vedi anche A.M. PUNZI NICOLÒ, *Funzione e limiti del principio di territorialità*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, a cura di J. CANOSA, Milano, 2000, p. 558. Si tenga anche conto che, allo stesso ordine di « momenti organizzativi successivi » dell'episcopato appartengono certi uffici episcopali, come ad esempio quello di vescovo ausiliare, di metropolitano, ecc.

za (10). Come poi vedremo, la dottrina non è però unanime in tutti questi punti.

La categoria di struttura gerarchica comunitaria comprenderebbe, dunque, questi momenti organizzativi successivi dell'episcopato ed è, di conseguenza, più ampia e non corrisponde alla nozione teologica di Chiesa particolare. È a questa categoria che intendo fare riferimento quando parlo di strutture gerarchiche, a meno che non si tratti direttamente della curia romana o delle conferenze episcopali (11). Più avanti torneremo su alcuni rilievi teologici di questo argomento.

Messo in chiaro il concetto di struttura gerarchica che usiamo, vale la pena domandarsi in quale contesto appaiono i rapporti tra le strutture gerarchiche che dobbiamo considerare. In altre parole, che cosa si vuole concretamente indicare quando si parla di rapporti tra strutture gerarchiche?

In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali o le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla « *communio ecclesiarum* » è parallelo a quello sulla sacramentalità dell'episcopato.

Trattandosi di strutture gerarchiche comunitarie, i suddetti rapporti si riassumono soprattutto (12) nei rapporti che hanno tra di loro

(10) Cfr. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6, 1994, p. 33 ss.

(11) In un certo modo, parlare di strutture gerarchiche comunitarie, diventa più preciso che usare il termine di « circoscrizioni ecclesiastiche » che, oltre a richiamare nozioni che possono risultare fuorvianti per capire il concetto (burocratico-amministrative, o legate all'idea di territorio), appare più utile a indicare il continente e meno invece per significare il contenuto. In questo senso, concordo con il punto di vista segnalato su questa categoria da G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, a cura di J. CANOSA, Milano, 2000, pp. 561-589, in particolare, p. 581 ss.

(12) È chiaro tuttavia che, oltre a questa dimensione dei rapporti che mi è parso di dover privilegiare in questo intervento, si potrebbe anche esplorare il problema da una prospettiva più profonda che, più che alla considerazione dei rapporti tra autorità ecclesiastiche, inviterebbe a riflettere, in prospettiva ecclesio-logica, sul complessivo rapportarsi delle comunità, e sul reciproco interscambio di doni in ordine all'*aedificatio ecclesiae* e al compimento della missione della Chiesa. Una tale prospettiva dei rapporti tra comunità, che serve all'interazione ecclesiale e alla complementarità tra strutture territoriali e personali, giustifica i

i titolari dei rispettivi uffici episcopali di presidenza (13).

Il rapporto tra le strutture gerarchiche avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica (in modo particolare oggi) delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell'episcopato.

Infatti, le comunità umane, e quindi quelle cristiane che pongono i problemi pastorali reali, non sono mai gruppi sociali statici, fermi in un luogo per consentire l'osservazione dello studioso, bensì aggregati dinamici, in flusso continuo. Perciò, l'esperienza dimostra la natura abituale, e normale, di questo genere di variazioni e interconnessioni tra comunità, che diventano particolarmente intensi in un contesto sociale, come l'attuale, in profondo mutamento.

La necessità di mantenere rapporti tra giurisdizioni diverse, appare, in questi termini, come normale derivazione dell'esercizio della funzione episcopale. Rappresenta un compito, a volte impegnativo per i vescovi, che si pone, prima di tutto, tra le strutture territoriali, per il modo com'è disciplinato canonicamente il rapporto di giurisdizione, vale a dire su base territoriale (can. 372, par. 1, CIC), senza però perdersi mai — almeno per certi atti di giurisdizione — il rapporto stabilmente costituito dal domicilio. Basti pensare alla possibilità che hanno i fedeli di appartenere contemporaneamente a più Chiese particolari (cfr. can. 107, par. 1, CIC), in ragione dei vari domicili e quasi-domicili (cfr. can. 102, parr. 1-2, CIC), o alla facoltà di ogni ordinario di esercitare la giurisdizione esecutiva sui propri fedeli residenti in altre diocesi (cfr. can. 136 CIC) (14).

criteri che devono presiedere i rispettivi rapporti giuridici e di governo pastorale.

(13) Infatti, anche nei casi in cui una struttura pastorale gerarchica non sia governata da un vescovo consacrato — si pensi, per esempio, al caso di una diocesi governata transitoriamente dall'amministratore diocesano eletto dal collegio dei consultori (can. 421, par. 1, CIC) — il suo specifico ministero di governo rappresenta in verità una « funzione episcopale », con poteri episcopali, ovviamente nei limiti della transitorietà dell'ufficio e grado del sacramento dell'ordine che abbia concretamente ricevuto.

(14) Uguali precisazioni, per quanto riguarda l'esercizio della potestà di di-

Ma la necessità di tale genere di rapporti tra funzioni episcopali non è solo un elemento che emerge dalla prassi giuridica o pastorale, né soltanto una esigenza dell'organizzazione della Chiesa. Questo rapportarsi rappresenta anzitutto un postulato dottrinale richiesto per l'adeguato compimento dell'ufficio episcopale.

Infatti, la realizzazione della missione della Chiesa non può prescindere del lavoro pastorale che emerge dallo sforzo comune e dall'intesa di quanti sono stati investiti di funzioni episcopali. Tale principio, che possiede validità universale, si fa particolarmente presente nei casi in cui — in ragione delle persone, dei contenuti ministeriali, ecc. — ci sia un qualche genere di congiunzione, contatto o concorso concreto nell'esercizio della *missione canonica* rispettivamente ricevuta dai diversi vescovi. È soprattutto allora che appare imprescindibile il lavoro pastorale fianco a fianco.

Non altro è l'obiettivo primario dei nuovi istituti di collegialità *affectivae* sorti sulla scia della dottrina conciliare sull'episcopato. In particolare modo, ciò spiega la ragione d'essere delle Conferenze episcopali, come istanza di comunione e di concorso tra vescovi (15); ma anche l'istituto del Sinodo dei vescovi che, pur avendo una primaria finalità di natura consultiva, è stato esplicitamente ideato, anche, quale istanza per la collaborazione tra i vescovi di tutto il mondo (16).

La necessità di tali rapporti tra titolari di uffici episcopali, e il contesto generale in cui tali rapporti devono essere impostati, non sono altro che una schietta conseguenza della dimensione collegiale dell'episcopato, e di una concezione diaconale della giurisdizione ecclesiale, che viene ricevuta con la *missio canonica*.

spensare, vengono segnalate dai cann. 87 e 91 CIC. A queste si possono aggiungere altre previsioni simili stabilite per l'esercizio del ministero episcopale in ambito sacramentale o liturgico fuori dal proprio territorio, ed in particolare per quanto riguarda l'amministrazione del sacramento della cresima (can. 886 CIC), l'assistenza a matrimoni (can. 110 CIC), le celebrazioni di pontificali, ecc. Vedi, su questo, J.I. ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, a cura di J. CANOSA, Milano, 2000, p. 610 ss.

(15) Cfr. *motu proprio Apostolos suos*, del 21 maggio 1998, AAS 90 (1998), 641-658.

(16) Cfr. *motu proprio Apostolica sollicitudo*, n. II, del 15 settembre 1965, AAS 57 (1965), 775-780.

Lungi dal concepire la dimensione collegiale — affettiva ed effettiva, come si suol dire (17) — insita nella struttura sacramentale dell'episcopato solo in relazione univoca con la funzione primaziale e con l'esercizio della suprema autorità della Chiesa, è necessario, infatti, riconoscere che, sia dal punto di vista teologico che giuridico — benché le conseguenze giuridico-formali risultino spesso indeterminate — una tale dimensione collegiale della funzione episcopale riguarda ogni vescovo e si manifesta principalmente nella concordia con gli altri vescovi nell'esercizio della rispettiva missione canonica. Ogni singola attuazione del ministero episcopale individuale portata avanti in un contesto di comunione collegiale, include la solidarietà e la positiva ricerca di armonia tra la propria missione e quella affidata agli altri confratelli dell'episcopato.

Di conseguenza, nel parlare della « portio populi Dei » affidata ai vescovi che presiedono le Chiese particolari, sarebbe limitativo voler delineare una nozione « proprio popolo » del vescovo che paia inseguire una sorta di « giurisdizione esclusiva » sui fedeli, sottratta alla *sollicitudo* degli altri colleghi dell'episcopato. Una idea tale, mi risulta, semplicemente, avversa alla dottrina sull'episcopato dell'ultimo Concilio Ecumenico, e alla concezione del potere come servizio.

In sintesi. La teologia della *communio* e della collegialità sembra ancora soggetta a riflessioni più approfondite e coraggiose riguardo al modo di rapportarsi delle strutture comunitarie nell'*aedificatio ecclesiae*, e quindi nel modo di partecipare ai vescovi la rispettiva missione apostolica ricevuta. La *missione canonica* degli altri colleghi, richiama gli atteggiamenti di comunione caratteristici di chi si trova per il sacramento a prendere parte alla missione complessiva.

2. *L'istituto delle prelature personali: alcune caratteristiche rilevanti in argomento.*

Dopo queste premesse di carattere generale, orientiamoci adesso

(17) Su questo argomento, mantengo il punto di vista segnalato in *Il Sinodo dei vescovi quale istituto di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, p. 357 ss.; vedi anche *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1988, p. 3 ss.

verso quelle che possono risultare le caratteristiche istituzionali più significative delle prelatore personali.

a) *Origine ed evoluzione dell'istituto.*

È noto che le prelatore personali sono state ideate lungo i dibattiti del decr. *Presbyterorum ordinis* (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali — venne allora prospettato — la Santa Sede può stabilire « speciales dioceses vel praelaturae personales » (18).

Molto si è discusso a partire del 1981 — non prima, però — sulla portata di queste parole. E tuttavia, per individuare il loro significato, appare necessario — come suggerisce il can. 17 CIC — rifarsi alle circostanze del momento, e al contesto culturale degli ultimi periodi conciliari. Tale contesto risulta delineato, da un lato, dalla dottrina maturata nel concilio sulla sacramentalità e collegialità dell'episcopato e, dall'altro lato, dall'esperienza giuridico-pastorale esistente all'epoca su questo genere di strutture pastorali, sostanzialmente circoscritta ai vicariati castrensi (19), alle giurisdizioni palatine di alcuni paesi, e all'iniziale esperienza degli ordinariati rituali latini (20), oltre che al noto precedente della *Mission de France*. Non risultano altre coordinate per situare l'orizzonte logico e teologico in cui si poteva fare uso, a quel tempo, dell'espressione « speciales dioceses vel praelaturae personales ».

Nel 1966, l'intuizione conciliare venne assunta nel *motu proprio Ecclesiae Sanctae* (21) e, successivamente, incorporata agli *schemi* di

(18) J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986, G. LO CASTRO, *Le prelatore personali*, 2ª ed., Milano, 1999.

(19) Cfr. S. CONGR. CONCISTORIALE, Istruzione *Solemne semper, de Vicariis Castrensibus*, del 23 aprile 1951, AAS 43 (1951), 562-565.

(20) Per le prime esperienze, cfr. S. PIO X, Lettera apostolica *Officium supremi Apostolatus*, 15 luglio 1912, AAS 4 (1912), 555-556; S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 24 maggio 1930, AAS 22 (1930), 346-354.

(21) Cfr. *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, I.4, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966), 757-787.

lavoro per la revisione del *Codex Iuris Canonici* (22), senza far sorgere in dottrina alcun genere di dibattito (23).

Infatti, basta un rapido riscontro della bibliografia dell'epoca per constatare che il confronto circa la natura delle prelature personale inizia con la pubblicazione della decisione della Santa Sede di studiare la possibilità di applicare la figura giuridica all'*Opus Dei* (24), fino ad allora istituito secolare di diritto pontificio che, da parecchi anni, veniva manifestando alla Santa Sede l'inadeguatezza della forma giuridica degli istituti secolari con la propria realtà pastorale (25). Il dibattito dottrinale sulle prelature personali si apre, dunque, non tanto a proposito della natura giuridica o ecclesiologica dell'istituto prelatizio, anche se questa diventerà poi la questione centrale, bensì in rapporto ad una sua realizzazione concreta (26), basata — come non poteva essere diversamente (27) — su un approfondito discernimento del fenomeno teologico-pastorale dell'*Opus Dei*.

A partire da quel momento un settore della letteratura scientifica

(22) Cfr. per es. *Coetus studiorum Recognoscendis Normis Codicis de Clericis. Sessio II. Conventus diebus 3 aprilis a. 1967 habiti. Communicationes*, 17, 1985, p. 90 ss., in particolare, p. 103: « *De circumscriptionibus ecclesiasticis. Schema canonum ad studiorum coetum deferendum* », can. 7, par. 2.

(23) Al contrario, per oltre dieci anni dei lavori di revisione del CIC, anche successivamente alla diffusione del *Schema Liber II* nel 1977, le poche voci avanzate in argomento erano di grande concordia con la previsione normativa. Vedi, per es. R. BIDAGOR, *Importancia del Decreto « Christus Dominus » en la legislación futura de la Iglesia*, in *La función pastoral de los Obispos. Trabajos de la XI semana de Derecho canónico*, Barcelona, 1967, p. 353 ss.

(24) Vedi, in particolare, J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura e relatione cum iurisdictione ordinaria*, in *Periodica*, 69, 1980, pp. 387-421, e W. AYMANS, *Kirchliches Verfassungsrecht und Vereinigungsrecht in der Kirche*, in *Oesterrichisches Archiv für katholisches Kirchenrecht* 32, 1981, pp. 79-100.

(25) Su questo, vedi A. DE FUENMAYOR, V. GOMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano, 1991, p. 415 ss.

(26) Così emerge, infatti, dall'intervento nella Plenaria di Cardinali del 1981 dell'allora Segretario della Commissione di Revisione del Codex: cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, 5^a quaestio de Praelatura personalis*, Città del Vaticano, 1991, p. 388.

(27) Vedi in tale senso il *proemio* della cost. ap. *Ut Sit*, del 28 novembre 1982, AAS 75 (1983), I, 423-425.

ha trovato difficoltà — e, almeno in parte, risulta comprensibile — nel mantenere distinti l'istituto generale delle prelature personali e la natura teologica e giuridica specifica della prima prelatura personale. Non si è sempre tenuto conto dell'elasticità con cui il diritto aveva voluto configurare l'istituto, riportando invece il dibattito sulle rigide coordinate ecclesiologiche del rapporto tra Chiesa universale e particolare, sostanzialmente estranee all'idea originaria e al trattamento avuto dalla figura fino a quel momento.

A questo si è aggiunto, in seguito, un vistoso problema di comunicazione nell'impiego di nozioni a metà strada tra il diritto e la teologia, in un momento di ricostruzione dottrinale dove le categorie non risultavano ancora né definite, né accolte ugualmente da parte di tutti. Basti pensare al problema suscitato durante la plenaria del 1981 circa l'effettiva portata dell'equiparazione giuridica delle prelature personali alle circoscrizioni territoriali, da taluni percepita non come tecnica di economia legislativa, bensì come pretesto per l'identificazione *teologica* delle prelature personali alle Chiese particolari.

A queste difficoltà rispondono, a mio giudizio, le osservazioni critiche sorte in dottrina nel dibattito sulle prelature personali. Per la comprensione giuridico-teologica dell'istituto risulta, per ciò, imprescindibile tener distinta la figura giuridica in quanto tale dall'erezione concreta della prima prelatura, questione puntuale che, come ho detto, richiedeva un discernimento specifico. Altrimenti, nel riferire alla categoria generale le caratteristiche appartenenti solo ad una realizzazione singolare si verifica una regressione logica, con chiari rischi riduttivi, che possono avere il risultato di neutralizzare i servizi pastorali che la figura giuridica delle prelature personali potrebbe prestare alla Chiesa.

Quale idea si avrebbe delle prelature territoriali, per esempio, se si attribuisse loro le caratteristiche proprie della prelatura di Pontigny (28), che in origine non era altro che una associazione sacerdotale

(28) Sull'argomento vedi P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre de la Mission de France*, in *L'Année Canonique*, 31, 1988, p. 268 ss.; D. LE TOURNEAU, *La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique*, in *Studia Canonica*, 24, 1990, p. 357 ss.; J. CANOSA, *La legge propria della « Mission de France »*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, p. 767.

nota col nome di *Mission de France*? Quale idea si avrebbe delle conferenze episcopali avendo come punto di partenza quella internazionale costituita per i paesi scandinavi? Analogamente accade nel caso delle prelatore personali, se si prende in considerazione soltanto il caso specifico dell'Opus Dei che, per di più, include anche l'erezione in ente gerarchico di una realtà precedentemente inquadrata come istituto secolare (29), una decisione che, in taluni casi, è stata, secondo me, la vera ragione delle polemiche.

Purtroppo, il problema non è soltanto accademico, né riguarda unicamente l'adeguata comprensione dell'attuale configurazione giuridica dell'Opus Dei. Il vero problema è soprattutto ecclesiale e di carattere pastorale, poiché le polemiche suscitate hanno avuto finora l'effetto di frenare la messa in atto della figura per risolvere situazioni pastorali che altrimenti ricevono solo soluzioni parziali. Penso, in modo particolare, ai problemi pastorali sorti dalla mobilità umana e dalle varie forme di immigrazione, e anche all'attenzione pastorale di gruppi speciali.

È vero, comunque, che il trascorrere del tempo ha anche giovato a delineare meglio la categoria generale, come dimostrano sia la *praxis curiae* riguardante le prelatore personali (30), che l'attività concordataria della Santa Sede, dove queste prelatore appaiono sempre menzionate assieme alle altre strutture giurisdizionali della Chiesa (31). Penso concretamente che il collocamento delle prelatore personali nel-

(29) Come si sa, una trasformazione del genere si era verificata in passato, per es., con la *Mission de France* mediante l'erezione della prelatore territoriale di Pontigny: cost. ap. *Omnium Ecclesiarum*, del 15 agosto 1954, AAS 46 (1954), 567-574.

(30) Cfr. per es., l'elenco di circoscrizioni ecclesiastiche contenuto in *Annuario Pontificio*, 1997, p. 1153; vedi la considerazione che si fa dell'attività pastorale delle prelatore personali in CONFR. PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, III-4, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1997.

(31) Cfr. tra i testi più recenti, art. 6, par. 1, del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, del 28 luglio 1993, AAS 90 (1998), 310-329; art. 5, dell'Accordo circa questioni giuridiche tra Santa Sede e la Repubblica di Croazia del 19 dicembre 1996, AAS 89 (1997), 277-302; Protocollo addizionale all'Accordo quadro fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sui principi e su alcune disposizioni giuridiche relative alle loro relazioni e alla loro collaborazione, del 12 dicembre 1997; art. 5 dell'Agreement between the Holy See and the Re-

l'Annuario Pontificio, subito dopo gli ordinariati militari e prima delle strutture di missione, oltre ad essere eloquente per quanto concerne la comprensione dell'istituto prelatizio, segnali anche l'adeguato modo di presentare l'attività pastorale di queste giurisdizioni autonome a livello di Direttorio diocesano, d'accordo col riferimento del can. 19 CIC alla *praxis Curiae Romanae*.

Ma, a prescindere dalle peculiarità solo specifiche e prelature concrete, quali sono, ci si potrebbe domandare, gli elementi essenziali assegnati in genere dall'ordinamento canonico alle prelature personali? In realtà, gli elementi essenziali dell'istituto, quelli che ineriscono in modo necessario alla sua definizione, sono ben pochi. In sostanza, la prelatura personale non è che una giurisdizione ecclesiastica con un proprio regime statutario, costituita dalla Santa Sede per sviluppare un compito pastorale determinato — o per sovvenire a specifiche necessità pastorali —, che viene affidata ad un proprio prelato, con l'aiuto del suo presbiterio, e in rapporto di comunione con l'autorità ecclesiastica del luogo. Essa congrega un *coetus fidelium* delimitato seguendo criteri personali, e non in ragione del domicilio o quasi-domicilio dei fedeli, affidato alla cura pastorale di un prelato con giurisdizione ordinaria propria, aiutato dal suo presbiterio (32). La funzione del prelato è in questo caso di natura episcopale, cioè, di direzione e di governo della comunità (33), e pur non richiedendo per definizione la consacrazione episcopale, come succede anche con altre circoscrizioni personali, di fatto si è voluto conferire tale consacrazione ai due successivi prelati dell'unica prelatura esistente (34): così la condizione sacramentale del pastore si adegua meglio alla natura teologica delle funzioni ecclesiali che gli vengono attribuite.

public of Lithuania concerning juridical aspects of the relations between the Catholic Church and the State, del 5 maggio 2000.

(32) Di recente, infatti, la Congr. per il Clero ha rilevato che sia nelle prelature personali che negli ordinariati militari si può propriamente parlare di un proprio presbiterio: cfr. CONGR. PER IL CLERO, *Direttorio per il Ministero e la vita dei presbiteri*, del 31 gennaio 1994, n. 25, Città del Vaticano, 1994.

(33) Cfr. J.I. ARRIETA, *Vescovi*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXII, Roma, 1994.

(34) Vedi in merito F. OCÁRIZ, *La consacrazione del Prelato dell'Opus Dei*, in *Studi Cattolici*, 35, 1991, p. 22 ss.; V. GÓMEZ-IGLESIAS, *L'ordinazione episcopale del Prelato dell'Opus Dei*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, p. 251 ss.

Come per tutte le altre strutture personali (35), le prelature personali abbisognano di propri statuti, cioè, di norme speciali determinanti gli specifici aspetti di ogni concreta prelatura. Di fatto, la legislazione universale a proposito di questo istituto è essenziale, ridotta a solo quattro canoni del CIC che, per di più, risultano per molti versi opzionali. Di conseguenza, è ovvio che il rinvio al diritto statutario assume un significato particolare per capire l'istituto, e per profilare la sua utilità ecclesiale (36).

b) *I punti salienti del dibattito sulle prelature personali.*

Posteriormente all'erezione della prima prelatura personale, il dibattito sull'istituto si è incentrato, purtroppo, su aspetti spesso legati al percorso giuridico dell'Opus Dei. Ecco, in sintesi, quelli che ritengo i principali punti del dibattito.

a) La discussa collocazione sistematica dei cann. 294-297 CIC ha fatto inferire ad alcuni la natura non gerarchica, bensì associativa, dell'istituto prelatizio, in ciò che rappresentava una ipervalutazione della capacità interpretativa della sistematica, particolarmente problematica in diritto canonico (37), nonché un disconoscimento della tradizione canonica di natura gerarchica dell'istituto prelatizio. Tuttavia, dai testi pubblicati è facile comprovare come, malgrado i cambiamenti sistematici — per evitare che le prelature personali fossero erroneamente tenute come Chiese particolari —, il contenuto dei cann. 294 - 297 CIC

(35) Vedi, rispettivamente, can. 295, par. 1, e cost. ap. *Spirituales militum curae*, cit., I, 1.

(36) Tra l'altro, il quadro statutario conferisce alle prelature un proprio spazio di organizzazione interna per accomodare la struttura agli obiettivi pastorali da perseguire: diversa organizzazione degli istituti di governo, dei sistemi di partecipazione e di assistenza pastorale, del regime di governo da osservare nelle situazioni di sede impedita o vacante per riferimento a quello stabilito dai cann. 412 ss. CIC.

(37) Una risposta a tali critiche può trovarsi in A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino, 1999, p. 205. Sul valore della sistematica del codice, in generale, vedi in dottrina J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La sistematica del nuevo Código de derecho canónico*, in *Ius Canonicum*, 49, 1985, p. 13 ss., e più di recente, E. MOLANO, *Las opciones sistemáticas del CIC y el lugar de las estructuras jerárquicas de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 66, 1993, p. 465 ss.

sia rimasto sostanzialmente invariato. In realtà, l'unica conseguenza effettiva dell'attuale collocazione sistematica nel CIC è di ordine tecnico, e riguarda l'equiparazione (non assimilazione, s'intenda) con le altre circoscrizioni. L'inconveniente è, tuttavia, risolto più faticosamente, mediante atti singolari, con altre norme, o attraverso il ricorso all'analogia *ratione rei*, come già la dottrina ha avuto modo di segnalare (38).

In verità, l'attuale posizione sistematica delle prelature personali nel Codice di Diritto Canonico (della quale non è rimasta alcuna giustificazione negli atti ufficiali) non risulta soddisfacente. Una soluzione più adeguata si sarebbe raggiunta (in linea con quanto indicarono i Cardinali nella Plenaria del 1981 (39)) modificando il nome del capitolo — *De Ecclesiis particularibus* — e suddividendolo quindi in due articoli, uno riservato alle Chiese particolari propriamente dette, e il secondo per le circoscrizioni complementari (40).

b) È stata anche messa in dubbio, d'altra parte, la presunzione di coerenza dell'operato dell'amministrazione centrale della Chiesa, per dirlo in qualche modo. C'è infatti chi ritiene che l'erezione della prima prelatura personale fosse avvenuta seguendo una normativa — quella dell'*Ecclesiae Sanctae* — in contrasto con la normativa codiciale promulgata cinque mesi dopo la data indica nel documento: ma, in realtà,

(38) Vedi in proposito P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y prelaturas personales*, Pamplona, 1985, p. 178 ss.; C.J. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 4, 1992, pp. 215-224.

(39) E, quindi, più vicina, dal punto di vista logico, alla sistematica contenuta nello *schema novissimum* del 1982, derivante dalla suddetta riunione: cfr. *Codex Iuris Canonici, Schema Novissimum post consultationem SRE Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, e Civitate Vaticana, 25 martii 1982*, p. 107.

(40) Di fatto, la proposta presentata allora per scritto dal Card. Ratzinger era questa: « Inscriptio Capituli I ita sonet: "De ecclesiis particularibus deque Praelaturis personalibus". Ratio: Si de Praelatura personali in hoc Capite agitur, illa in inscriptione expresse memorari debet, quia non habet indolem Ecclesiae particularis » (PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita, 5^a quaestio de Praelatura personalis*, cit., p. 378, nota).

il Codice venne promulgato prima della redazione materiale e dell'esecuzione della cost. ap. *Ut sit* che erigeva la prelatura. Benché la costituzione apostolica di erezione dell'*Opus Dei* in prelatura personale porti la data del 28 novembre 1982, detto documento non fu materialmente pronto fino alla prima settimana di marzo dell'anno successivo (41), e non ebbe esecuzione che il giorno 19 dello stesso mese di marzo, cioè, diverse settimane dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico.

Invece di assumere lo sviluppo applicativo della norma generale operatosi con l'erezione della prima prelatura come un elemento (uno fra tanti altri) per la ricostruzione giuridica dell'istituto predicato dal Codice, come vorrebbe l'ermeneutica giuridica, e ignorando inoltre l'elasticità dell'istituto, si è voluto congetturare un contrasto tra norme — percepibile solo da posizioni rigide — che stronca « a priori » come incongruente l'operato dall'amministrazione centrale della Chiesa, colpevole — secondo tale posizione — di avere messo in atto contemporaneamente due provvedimenti contraddittori.

c) La redazione del can. 294 CIC, che solo fa menzione esplicita dei chierici, ha portato in determinati casi ad affermare che l'istituto è soprattutto funzionale alla ridistribuzione del clero o, comunque, a negare la possibilità che i fedeli laici potessero far parte delle prelature personali.

Seguendo il dettato del dechr. *Presbyterorum ordinis* n. 10, si è fatto notare che attraverso prelature come queste potrebbe portarsi a termine una equa distribuzione del clero. E tuttavia, pur ammettendo teoricamente tale possibilità (si pensi, per ipotesi, ad una prelatura creata in modo stabile dalla Santa Sede al fine di fronteggiare temporaneamente repentine eventualità pastorali, o massicci movimenti di popolazione), al di là dei problemi economici, di reclutamento e formazione del clero, c'è tuttavia da costatare che, di fatto, sia le conferenze episcopali nazionali che le singole diocesi, hanno preferito in tutti questi anni avviare altro genere di iniziative o convenzioni pun-

(41) Cfr. Lettera del Prefetto della Congr. per i Vescovi del 5 marzo 1983 al Prelato dell'*Opus Dei*, in A. DE FUENMAYOR, V. GOMEZ-IGLESIAS, J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., p. 867.

tuali per assistere con i propri presbiteri le diocesi più bisognose (42). La possibilità teorica non va negata; intendo rilevare soltanto che per un tale obiettivo si stanno già percorrendo altre vie alternative. Come osserva Legrand « questa strada è senza uscita, giacché lo scopo della prelatura non è una migliore distribuzione del clero (anche se essa vi può contribuire); questa è regolata in modo ecclesiologicamente soddisfacente dall'ammorbidente delle regole dell'incardinazione, che già esisteva anteriormente (cann. 265-272) » (43).

Ma lasciamo da parte questo punto, per tornare all'argomento principale richiamato dall'idea di « proprio popolo ». Nella Plenaria cardinalizia del 1981 venne escluso, giustamente, secondo me, che le prelature personali potessero avere un « proprio popolo » come le Chiese particolari (44). Significa questo che le prelature personali possono avere soltanto presbiteri e diaconi, e che i fedeli laici non ne possono far parte? La questione tocca il centro dei rapporti teologici tra prelature e Chiese particolari.

Non c'è dubbio, infatti, che i fedeli laici non possono appartenere alle prelature allo stesso modo tecnico-giuridico dei chierici, per il semplice motivo che la disciplina dell'incardinazione, di piena appli-

(42) Cfr. per esempio, S. CONGR. DI PROPAGANDA FIDE, Istruzione Direttiva *motu proprio Quo aptius* del 24 febbraio 1969, B, 1, AAS 61 (1969), 276-281; S. CONGR. PER IL CLERO, *Postquam apostoli*, n. 26, del 25 marzo 1980, AAS 72 (1980), 343-364; cfr. anche *motu proprio Ecclesiae Sanctae*, cit., I, n. 3, par. 3-5. Il par. 1, del can. 271, CIC prevede che « mediante una convenzione scritta con il vescovo diocesano del luogo a cui sono diretti, vengano definiti i diritti e doveri dei chierici in questione ».

(43) Cfr. H. LEGRAND, *Un solo vescovo per città*, in *Chiese locali e cattolicità*, a cura di H. LEGRAND, J. MANZANARES, A. GARCÍA Y GARCÍA, Bologna, 1994, p. 404. L'autore aggiunge, inoltre che « non equiparabili alle Chiese particolari, né agli istituti di vita consacrata, né alle associazioni di fedeli, né ad istituzioni d'incardinazione per la mobilità del clero, le prelature sono proprio, come le definisce P. Rodriguez, una istituzione "che nasce ex novo dall'atto di fondazione dell'autorità suprema (...), vale a dire che la Chiesa fa uso di una nuova possibilità di sviluppare la propria organizzazione pastorale (di diritto ecclesiastico), fondata nella sua *exousia* gerarchica (di diritto divino)" » (ibid). Legrand fa riferimento al libro di P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, (ed. it.), Milano, 1985.

(44) Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta ed documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, 5^a quaestio de *Praelatura personalis*, cit., pp. 376-417.

cazione alle prelature personali, riguarda soltanto i chierici. In realtà, il testo del can. 294 CIC non intendeva restringere la composizione delle prelature, bensì sottolineare la natura « secolare » dell'istituto prelatizio, sia dei suoi componenti, sia della relativa giurisdizione del prelado. Questo, almeno, non è dato mettere in discussione.

Tuttavia, risulta evidente che, non essendo le prelature personali, come non lo sono le restanti strutture personali, modelli organizzativi di quelli che abbiamo chiamato « originari », bensì successivi dell'episcopato, l'appartenenza dei fedeli alle suddette strutture offre qualche differenza teologica, e quindi tecnico-canonica, rispetto a quanto accade con le Chiese particolari. I fedeli laici non possono appartenere alle prelature personali allo stesso modo (teologico e giuridico) di come appartengono alle Chiese particolari. E ciò risulta dalla necessità — giuridica, perché teologica — che tali fedeli laici mantengano inalterata la loro appartenenza alla rispettiva Chiesa particolare.

È molto importante, infatti, rilevare come questa esigenza (la necessaria appartenenza alla Chiesa particolare del domicilio) segni un divario di massima rilevanza teologica — che imposta sostanzialmente le basi dei rapporti relazionali — tra le strutture territoriali e quelle personali, tra Chiese particolari in senso teologico proprio e strutture gerarchiche comunitarie di carattere complementare. I laici di queste ultime strutture (complementari) rimangono invariabilmente fedeli dalla propria Chiesa particolare di domicilio.

Ciò premesso, risulta pregiudiziale in eccesso voler precludere che, compatibilmente con quanto è stato detto, i fedeli laici possano appartenere alle strutture personali — prelature o ordinariati, perché il problema è uguale —, in quanto sarà la norma di erezione e gli statuti di ogni prelatura a definire la posizione dei fedeli laici. Di fatto, nella prelatura dell'Opus Dei risultano esplicitamente segnalate le peculiarità del rapporto giurisdizionale dei fedeli con il prelado, che è il modo giuridicamente appropriato di segnalare la loro appartenenza alla prelatura (cost. ap. *Ut sit*, art. III, *Declaratio*, II. b, III. d).

Nel caso delle prelature personali ci troviamo con un tipo di *coetus fidelium* che non costituendo una « portio Populi Dei », nel modo applicabile alle Chiese particolari in senso stretto — altrimenti, infatti, la prelatura diventerebbe una Chiesa particolare, e questa era la preoccupazione emersa durante l'accennata Plenaria del 1981 —, rappre-

sentata invece un vero *coetus* (unità organica) affidato alla giurisdizione del prelado per realizzare la missione della prelatura. In tale senso, dunque, il prelado è pastore proprio del suddetto *coetus*, « ordinario proprio » come viene definito dal can. 295, par. 1, CIC, in tutto ciò che riguarda la menzionata missione. Lo stesso vale anche per gli ordinariati militari e per qualunque circoscrizione complementare i cui fedeli devono necessariamente far parte di una Chiesa particolare.

d) Infine, sulla base del can. 296 CIC, che prevede la possibilità che i fedeli laici facciano parte della prelatura per via pattizia — che, in realtà, è solo una possibilità attuativa (45) —, si è voluto rilevare un contrasto tra il fattore volontaristico inerente al suddetto patto, e il modo cogente dell'appartenenza alla Chiesa locale per via sacramentale, che porta ad alcuni ad attribuire erroneamente alla prelatura un'indole associativa.

Anche qui ci troviamo, a mio giudizio, davanti ad un falso problema, anzitutto perché la prelatura personale non è una Chiesa particolare, alla quale, infatti, si appartiene solo attraverso il battesimo e l'atto di fede, anche se va precisato che tale appartenenza per via sacramentale non avviene nella Chiesa particolare, bensì nell'unica Chiesa di Cristo, com'è stato chiarito dalla lettera *Communio notio* della Congr. per la Dottrina della Fede (46): le ulteriori determinazioni del rapporto gerarchico sorgono per intervento dell'autorità suprema.

Considerata attentamente la questione, emerge con chiarezza che, in realtà, il fattore volontaristico esclude soltanto che la prelatura personale sia Chiesa particolare. Ma da ciò non si può concludere, invece, che le prelature siano enti associativi, poiché detto fattore rappresenta soltanto uno degli elementi configurativi il regime associativo, mentre nelle prelature personali mancano altri elementi ancora più significativi della disciplina associativa. Si pensi, per esempio, all'iniziativa erettiva. Le prelature personali, infatti, come istituti giuridici di auto-organizzazione della struttura gerarchica della Chiesa vengono erette da un atto indipendente e giuridicamente autonomo del Sommo Pon-

(45) Il testo del can. 296 CIC usa i termini del n. 8 di *Lumen gentium*, che, con maggiore spessore teologico, parla di *cooperatio organica*.

(46) Cfr. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio*, cit., n. 10.

tefice, come accade con le altre circoscrizioni ecclesiastiche, senza che nessun altro soggetto, né gerarchico né privato, oltre a Lui possa vantare alcun diritto alla suddetta erezione giuridica. Nel caso delle associazioni o istituti religiosi che richiedano l'erezione da parte della Santa Sede, c'è sempre un qualche diritto o quanto meno una posizione giuridica soggettiva garantita dall'ordinamento canonico all'erezione dell'associazione o istituto d'accordo con la legge, poiché una tale tutela, che manca invece nel caso delle strutture gerarchiche, è parte integrante del diritto di associazione riconosciuto in termini generali dall'ordinamento canonico nel can. 215 CIC, e disciplinato poi in altre parti.

D'altra parte, l'esperienza giuridica della Chiesa dimostra l'esistenza di realtà aggregative di persone nella Chiesa, che pur includendo una qualche mediazione della volontà, certamente non possono essere ricondotte ad una associazione. Si pensi, per esempio, all'incorporazione al seminario (in particolare, se non è il seminario della diocesi dove si ha il domicilio), all'ingresso nei vari gradi nell'*ordo* ecclesiastico (che includono sempre manifestazioni di espressione e accettazione di volontà), al cambiamento di rito previsto dal can. 112 CIC, ecc. Tutte queste sono realtà che includono necessariamente una qualche disciplina giuridica della volontà dei soggetti, ma che nessuno considererebbe per ciò manifestazione associativa poiché appartengono (di per sé, o in ragione dell'istituto a cui fanno riferimento) all'ambito gerarchico della Chiesa.

Si tenga conto, infine, che nelle prelature il cui *coetus fidelium* viene formato per la convenzione di cui al can. 296 CIC, ciò che conferisce al rapporto una dimensione giurisdizionale non è l'atto libero della volontà, manifestata tra il fedele e l'autorità della prelatura, bensì la decisione della Santa Sede che, con le garanzie stabilite negli statuti, e tenendo conto della loro natura, conferisce ai suddetti patti la virtualità giuridica di incorporare al *coetus fidelium* prima segnalato (47).

(47) E lo fa, secondo me, perché si è voluto rilevare come una novità il fatto che la cooperazione organica dei fedeli laici — che, per essere tale, va fatta dalla loro posizione teologica nella Chiesa in quanto laici — nella funzione affidata al prelado, è costitutiva di un rapporto di natura gerarchica.

c) *La diversa attuazione delle norme codiciali riguardo le prelature personali.*

Queste quattro sono state, secondo me, le principali osservazioni critiche avanzate circa l'istituto di cui ci si occupa. Come ho cercato di rilevare, non sarebbe adeguato — come hanno cercato di fare alcuni autori — voler disegnare in modo rigido l'ossatura dell'istituto soltanto a partire dagli esigui dati forniti dal diritto comune. Come si evince anche dalla redazione dei testi, sono pochi gli elementi veramente essenziali della figura e, di conseguenza, dovrà essere ogni singolo statuto a precisare in concreto il grado di attuazione dei cann. 294-297 CIC.

Il can. 295 CIC, per esempio, riconosce al prelado il diritto di erigere un seminario e di incardinare gli alunni nella prelatura; però, può darsi, tuttavia, che una tale possibilità non venga attuata in alcune prelature — si ricordi le diversità che presentano in argomento gli ordinariati militari —, o che non risulti opportuna l'incardinazione del clero che in essa svolge il proprio ministero. Le circostanze possono determinare, infatti, la convenienza di seguire altre vie previste dall'ordinamento canonico per l'attenzione pastorale dei fedeli. È possibile, per esempio, fare ricorso al clero delle circoscrizioni territoriali, o all'ausilio del clero religioso, o all'impiego di clero *addetto*, cioè, di clero secolare incardinato in altre circoscrizioni e destinato temporaneamente alla prelatura, in seguito all'accordo negoziale previsto dal can. 271, parr. 1-2, CIC.

D'altra parte, il fatto che la prima prelatura personale svolga il suo compito in ambito universale, non preclude minimamente la natura localizzata, nazionale o regionale, che ordinariamente dovrà avere il ruolo pastorale affidato ad altre prelature: si pensi, per esempio, alla prospettiva un tempo avanzata di erigere nel Regno Unito una prelatura per l'attenzione pastorale degli anglicani che rientravano in comunione con la Chiesa Cattolica (48).

(48) L'erezione di una prelatura personale vincolata ad una conferenza episcopale nazionale, in ragione del ministero pastore assegnato, comporterebbe probabilmente la parificazione del regime economico della prelatura con il sistema seguito nel paese, a dispetto di quanto indica il can. 295, par. 2, CIC.

A maggior ragione, la prescrizione del can. 296 CIC relativa ai laici che possono aderire ad una prelatura personale mediante convenzione rappresenta solo una possibilità attuativa, non è caratterizzante, come ho detto, la figura stessa. Una adesione del genere può essere stabilita dalla Santa Sede per alcune concrete prelature — come è avvenuto nel caso dell'Opus Dei, come modo di dare rilevanza giuridica al carisma che in questo caso motiva l'adesione —, e invece, molto probabilmente, non avrà alcuna utilità pastorale nella generalità dei casi, in cui si dovrà stabilire *ex auctoritate* — da parte della Santa Sede, nell'atto costitutivo di erezione — quale sia il concreto *coetus fidelium* alla cui assistenza pastorale provvede la prelatura.

A mio modo di vedere, le prelature personali potrebbero essere una promettente via per organizzare l'attenzione pastorale dei connazionali migranti all'estero, o per speciali gruppi di fedeli. Infatti, prima ancora della revisione statutaria richiesta alle conferenze episcopali dall'art. 4 del *motu proprio Apostolos suos* (49), un certo numero di conferenze avevano già indicato nella norma statutaria l'appartenenza *a iure* al *coetus* episcopale del vescovo titolare incaricato di coordinare, per conto del rispettivo episcopato nazionale, l'attività pastorale degli emigranti all'estero (50). Ciò rappresenta, secondo me, un primo passo per la costituzione di prelature personali per gli emigranti, vincolate ad un episcopato nazionale che, col benessere degli episcopati interessati (can. 297 CIC), potrebbero essere giurisdizionalmente attive nei paesi in cui le circostanze lo consigliassero, e avere, invece, solo compiti di coordinamento, in quelle altre regioni dove non si ritenesse necessario conferire loro tale giurisdizione, consentendo, tuttavia, ai propri agenti pastorali di potersi giovare degli strumenti forniti dall'organizzazione della prelatura.

Per esempio, lì dove il fenomeno dell'emigrazione è temporaneo, e gli emigranti intendono tornare quanto prima in patria, sembra potersi configurare una qualche necessità dell'episcopato *a quo*, di vegliare con speciale attenzione per la vitalità cristiana dei propri conna-

(49) Cfr. *motu proprio Apostolos suos*, cit., art. 4.

(50) Cfr. *Statuta Conferentiae episcoporum catholicorum Hungariae*, del 28 ottobre 1996, art. 2, e); *Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae*, del 23 marzo 1993, art. 3, par. 1.

zionali che dopo poco tempo rientreranno in patria. E tale dovere sembra ancora maggiore se l'emigrazione transitoria è indirizzata verso luoghi — penso, ad esempio, ai paesi baltici, o alla zona degli Emirati Arabi — dove la gerarchia territoriale della Chiesa risulta ancora scarsamente sviluppata.

L'attenzione di questi gruppi particolari di fedeli è solitamente affidata adesso a cappellanie specializzate, dipendenti dall'ordinario locale, seguendo i criteri stabiliti nel 1969 dal *motu proprio Pastoralis migratorum cura* e dalla successiva istruzione della Congr. per i Vescovi (51). E tuttavia, i limiti dell'attuazione pastorale di una tale organizzazione, necessariamente frammentaria malgrado gli sforzi di coesione, risultano per molti versi evidenti, tra l'altro perché spesso manca il sostegno di uno specifico progetto pastorale di ampio respiro. L'elemento giurisdizionale, configurato attorno ad una specifica *missio canonica* episcopale, può risultare allora opportuno per dare coesione e rendere coerentemente unitaria questa attività sotto il profilo pastorale. L'attenzione degli emigranti attraverso cappellanie difficilmente può andare oltre ciò che potremmo chiamare una pastorale « minimale », di emergenza, limitata alle funzioni essenziali; mentre se l'azione di questi agenti viene inserita in una struttura specializzata, suscettibile di avere un proprio progetto pastorale, la azione complessiva viene unificata nella missione canonica del vescovo a ciò formalmente deputato, con l'appoggio del proprio presbiterio.

3. *Le relazioni tra le strutture territoriali e le prelature personali.*

Servano le precedenti considerazioni per individuare gli aspetti più salienti, secondo me, della figura delle prelature personali. Adesso, però, risulta opportuno avviare la nostra indagine sul rapporto che le prelature personali devono avviare con le strutture territoriali.

Il can. 297 CIC rappresenta, come abbiamo detto, l'unica norma codiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. Il precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali

(51) Cfr. *motu proprio Pastoralis migratorum cura*, del 15 agosto 1969, AAS 61 (1969), 601-603; CONGR. PER I VESCOVI, *Istructio Sacra congregatio*, del 22 agosto 1969, AAS 61 (1969), 614-643.

rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l'attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Prendiamo in esame questo requisito.

Il previo consenso episcopale del can. 297 CIC rappresenta, anzitutto, una esigenza prudenziale, autonoma rispetto alla decisione della Santa Sede riguardo al « genere di rapporti » tra le strutture. Alla Santa Sede spetta indicare quest'ultimo fondamentale elemento (i tipi di rapporti che vanno stabiliti), mentre al vescovo va lasciato il compito di accettare (52), a nome della sede episcopale, la presenza in diocesi dell'attività della prelatura, che in qualche modo comporta per lui nuovi obblighi o regole di attuazione del ministero episcopale proprio e dei successori. Si tratta di un consenso conferito in modo discrezionale, da ritenere insindacabile dal punto di vista giuridico. E tuttavia, come qualunque altro atto episcopale, è un provvedimento che va adottato in un contesto di comunione e di collegialità, che esclude ogni arbitrarietà, e postula una motivazione oggettiva dell'atto, positivo o negativo che sia (53).

Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. E questo fatto, come più volte ha sottolineato la dottrina (54), pone in primo piano la rilevanza della norma statutaria per comprendere di per sé l'elasticità dell'istituto e la sua funzionalità.

Sembra lecito pensare, infatti, che rimandando al diritto particolare contenuto negli statuti, il supremo legislatore, che in definitiva è chi conferisce (*concedere*) gli statuti di ogni prelatura (can. 295, par. 1,

(52) Tale consenso appartiene, dunque, al vescovo diocesano benché, come qualunque altra competenza episcopale, potrebbe essere oggetto di una decisione vincolante da parte della conferenza episcopale di un paese, qualora una facoltà del genere venisse richiesta alla Santa Sede (can. 455, par. 1, CIC).

(53) Ad ogni modo, è da augurarsi che, una volta superato il rodaggio dell'istituto, e trattandosi di strutture gerarchiche della Chiesa di ambito sovra-diocesano, questo genere di richieste vengano avanzate ai singoli vescovi diocesani dalla stessa Santa Sede attraverso le rispettive nunziature.

(54) Di recente, vedi anche G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, cit., p. 580.

CIC), abbia voluto lasciare la porta aperta ad un ampio ventaglio di possibili prelature personali distinte, e quindi ad una diversità di missioni canoniche da affidare ai rispettivi prelati — si noti che l'una cosa e l'altra sono parallele —, dalle quali conseguirà, il genere di rapporti da stabilire in ogni singolo caso con l'autorità del territorio. Si badi bene che riservandosi la determinazione, volta per volta, di questi rapporti con l'autorità locale, l'autorità suprema della Chiesa non fa altro che assumere il ruolo che corrisponde al Capo del Collegio nella delimitazione delle singole funzioni episcopali (*Christus Dominus*, n. 8).

La *missio canonica* del prelato è determinata, dunque, negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l'ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Vegliare per l'identità della prelatura attorno ai propri statuti diventerà, quindi, postulato dell'azione del vescovo del territorio nei confronti della struttura personale, così come il rispetto della legislazione del luogo lo sarà per quella del prelato personale.

L'esercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto, di conseguenza, dell'appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale (55), ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell'appartenenza alla prelatura (56).

La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento o intesa fra le rispettive funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali (57), il diritto particolare di ogni prelatura — l'atto pontificio di

(55) In realtà, questa permanenza nella Chiesa particolare del domicilio serve a capire i limiti del patto di adesione dei laici alla prelatura delineato dal can. 296 CIC, che, se solo bilaterale, difficilmente potrà avere la virtualità di modificare — nel senso, cioè, di diminuire — la dipendenza giurisdizionale rispetto del vescovo locale.

(56) Analogamente a quanto ha stabilito un rescritto *ex audientia* del Segretario di Stato che, in relazione con la licenza richiesta dal can. 112 CIC per il volontario passaggio dei fedeli ad un altro rito, ha segnalato che, trattandosi di latini, la licenza della Santa Sede si presume qualora esista nel territorio una eparchia del rito orientale al quale voglia iscriversi il fedele, se i due vescovi manifestano per iscritto il proprio consenso (cfr. SEGRETERIA DI STATO, Rescritto *ex audientia* del 26 novembre 1992, in *Communicationes*, 24, 2, 1992, p. 200).

(57) Per quanto riguarda gli ordinariati militari, vedi cost. ap. *Spirituali mi-*

erezione o gli statuti — dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma *cumulativa*, *sussidiaria* o *complementare*.

A questo proposito, penso che l'esperienza concreta della Prelatura dell'Opus Dei, non sia da ritenere paradigmatica di ciò che, secondo me, risulta una prevedibile determinazione dei rapporti giurisdizionali. Nella Prelatura dell'Opus Dei, infatti, la giurisdizione del Prelato sui fedeli laici si esercita in ambiti e su contenuti *diversi* da quelli dell'ordinario del luogo; si tratta, cioè, di una giurisdizione *complementare*, il che, essendo giustificato in ragione della natura dell'Opus Dei, non trova un parallelo — per ciò che conosco — nell'esperienza giuridica di altre strutture personali attualmente esistenti. Prevedo, quindi, che la giurisdizione dei prelati personali, come accade con quella degli ordinari militari e rituali, verrà configurata abitualmente in modo *cumulativo* o, al più, in modo *sussidiario*, rispetto all'ordinario locale.

In altro ordine di idee, bisogna anche tener conto che le strutture di cui ci occupiamo, pur essendo circoscritte in base ad un criterio personale hanno sempre una qualche dimensione territoriale giuridicamente rilevante. Si pensi, per esempio, alla curia della prelatura stessa, alla chiesa-titolo del prelati — come accade nel caso dell'Opus Dei —, al seminario della prelatura, ecc. (58). Il diritto statutario di future prelature può determinare, inoltre, luoghi concreti (chiese, scuole, parrocchie, ecc.) dove realizzare, *praevio consensu Episcopi diocesani* (can. 297 CIC), l'*opera pastoralia vel missionalia* della prelatura, con la possibilità di stabilire in tali posti un tipo di giurisdizione territoriale simile a quella degli ordinari militari nelle caserme, o a quella

litum curae, cit., IV; V. C'è da rilevare soltanto che nel caso di due ordinariati latini per i fedeli orientali, si è voluto configurare una giurisdizione esclusiva dell'ordinario personale: cfr., per l'Argentina, S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 19 febbraio 1959, AAS 54 (1962), 49; e per l'ordinariato latino del Brasile, S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 14 novembre 1951, AAS 44 (1952), 382.

(58) Il can. 262 CIC dichiara il seminario esente dal regime parrocchiale, indicando al rettore come titolare delle rispettive funzioni, ad eccezione della materia matrimoniale e di quelle indicate nel can. 985 CIC. Per gli ordinariati militari, cfr. cost. ap. *Spirituali militum curae*, cit., art. VI, 3; XIII, 1; per quanto concerne le prelature personali, vedi cost. ap. *Ut Sit*, cit., VII.

riconosciuta ad alcuni ordinari rituali nelle proprie chiese (59). Tale genere di fattori territoriali — rispetto ai quali si potrebbe delineare la condizione di ordinario del luogo del prelado —, si pongono in una posizione speciale rispetto alla circoscrizione territoriale.

In sintesi, i rapporti tra autorità locale e personale dipenderanno dalle previsioni statutarie, dal modo in cui venga precisata la missione canonica di ogni prelado, sempre premesso che sarebbe un errore voler ridurre all'ambito giurisdizionale ogni rapporto tra strutture ecclesiali. Particolarmente in un contesto comunionale e di governo collegiale, i rapporti tra i pastori vanno soprattutto inseriti sul piano diaconale di esercizio del ministero, sul servizio mutuo e sulla reciproca compartecipazione alle necessità e circostanze pastorali in cui si trova l'altro.

Prima di finire, vorrei fare un breve cenno ai rapporti delle prelatore personali con le strutture di governo a livello centrale della Chiesa e a livello di conferenza episcopale.

Per quanto riguarda la prima questione, e al margine di quanto segnala il n. 16 della Lettera *Communio notio*, che inserisce le istituzioni costituite « ad peculiaria opera pastoralia perficienda » nell'ambito della Chiesa universale (60), l'art. 80 della *Pastor Bonus* sta-

(59) Per quanto riguarda gli ordinariati militari, la cost. ap. *Spiritali militum curae* fa esplicita menzione delle caserme, degli ospedali, e di altri stabilimenti militari, tutti ambienti in cui l'ordinario militare possiede giurisdizione in ragione del luogo (cfr. cost. ap. *Spiritali militum curae*, cit., art. V). Anche nel caso degli ordinariati rituali, i decreti di erezione attribuiscono al rispettivo ordinario la capacità di erigere chiese e parrocchie per l'attenzione dei fedeli. Vedi, per es., nel caso di Francia S. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto del 27 luglio 1954, loc. cit., pp. 612-613; IDEM, dichiarazione interpretativa del 30 aprile 1986, nn. 3-4, AAS 78 (1986), 784-786.

(60) « Quo plenius eluceat hic aspectus communionis ecclesialis — unitas nempe in diversitate —, consideretur necesse est institutiones et communitates existere ab Apostolica Auctoritate constitutas ad peculiaria opera pastoralia perficienda. Ipsae, qua tales, ad Ecclesiam pertinent universalem, etiamsi membrarum membra sunt quoque Ecclesiarum particularium ubi degunt et operantur. Conditio vero haec pertinendi ad Ecclesias particulares, pro flexibilitate qua ipsa pollet, diversis iuridicis modis sese exprimit. Quod quidem nendum quidpiam detrahat unitati Ecclesiae particularis in Episcopo fundatae, confert potius ad hanc unitatem diversitate interiore communionis propria locupletandam » (*Communio notio*, cit., n. 16).

bilisce la dipendenza delle prelatore personali dalla Congr. per i Vescovi (61). Bisogna però avvertire che venendo determinata la competenza del dicastero dal territorio, eventuali prelatore erette nell'ambito della Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli (art. 98 PB) dipenderanno certamente da quest'altra congregazione, com'è già accaduto per gli ordinariati militari.

Con queste due congregazioni di riferimento, le autorità ecclesastiche delle prelatore personali dovranno allacciare, a seconda dei casi, i rapporti generali riguardanti il governo della struttura stessa, mentre per le altre questioni specifiche il prelo dovrà rivolgersi direttamente ai dicasteri competenti in materia, come fa il vescovo diocesano. Valgono anche per le prelatore personali i normali sistemi di controllo gerarchico stabiliti nell'organizzazione della Chiesa, come l'obbligo della visita *ad limina* o dell'invio della relazione quinquennale (can. 400, par. 1, CIC).

Altro è, infine, il rapporto delle prelatore personali con le conferenze episcopali nazionali. Sul piano istituzionale, i rapporti con le conferenze dipenderanno soprattutto dall'ambito geografico di ogni prelatore. Nel caso in cui la prelatore riguardi una regione, o concerna sostanzialmente i connazionali di un paese, non pare difficile l'inquadramento della prelatore nelle attività della rispettiva conferenza episcopale, come accade con gli ordinariati militari nazionali.

Diverso sarà, invece, il caso di prelatore di ambito geografico superiore a quello nazionale. In queste ipotesi — si pensi, ad esempio, alla Prelatura dell'Opus Dei —, se si ritiene opportuna, l'appartenenza del prelo ad una conferenza dovrà risolversi caso per caso. Lì dove l'ambito territoriale non sia coincidente, i rapporti con le conferenze verranno allacciati secondo l'organizzazione della prelatore in ogni paese, normalmente attraverso uffici vicari (62).

Per il resto, le prelatore personali sono sottoposte alla legislazione

(61) Per quanto riguarda l'unica prelatore personale tuttora esistente, vedi cost. ap. *Ut Sic*, cit., V.

(62) Non c'è da escludere, tuttavia, che tenendo conto dello sviluppo pastorale di una prelatore personale in un determinato paese, il prelo, se vescovo, possa chiedere alla Santa Sede la designazione di un vescovo ausiliare della prelatore per tale paese, che in tale caso rientrerebbe nelle condizioni ordinarie —

di competenza della conferenza episcopale (cfr. can. 12, par. 2, CIC), nelle materie che l'autorità suprema della Chiesa ha sottratto alla giurisdizione dei singoli vescovi (63), a meno che la stessa autorità, attraverso gli statuti della prelatura, per esempio, non abbia indicato regole particolari, come prevede il can. 20 CIC.

4. *Conclusioni.*

Ho cercato, in questo intervento, di segnalare le questioni che ritenevo più rilevanti per conoscere la figura delle prelature personali e il suo rapporto con l'organizzazione territoriale. Molti argomenti, però, sono rimasti accantonati.

Come ho cercato di rilevare, mi pare che l'abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o *coetus fidelium* deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca *sollicitudo* che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di « strutture complementari », poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono nel contempo fedeli di una Chiesa particolare.

C'è da augurarsi, infine, che superate le incertezze del momento iniziale, si scoprano con chiarezza le possibilità attuative e l'elasticità caratteristica dell'istituto delle prelature personali, il che si tradurrà soltanto in un migliore servizio alla missione pastorale della Chiesa.

PROF. JUAN IGNACIO ARRIETA
*Ord. nella Pontificia Università
della Santa Croce*

vescovo titolare con incarico pastorale della Santa Sede (can. 450, par. 1, CIC) — di appartenenza alla conferenza come membro di diritto.

(63) Per un elenco delle materie che il CIC affida alla competenza delle conferenze episcopali, vedi SEGRETERIA DI STATO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali*, dell'8 novembre 1983, *Communicationes*, 15, 1983, pp. 135-139.